



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE di FOGGIA

VIA L. TREGGIARI, 20 – 71100 FOGGIA  
TEL- 0881/639409 – FAX 0881/666580  
sito internet : [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-MAIL: [cpnd.foggia@figc.it](mailto:cpnd.foggia@figc.it)  
CASELLA POSTALE 415  
Servizio "PRONTO AIA"  
SETTORE GIOVANILE 334.5955226  
3^ CATEGORIA 338.4547608  
PRESIDENTE SEZIONE 335 /6278002

Stagione Sportiva 2009/2010

### Comunicato Ufficiale N° 11 del 23/10/2009

#### 1. C O M U N I C A Z I O N I

**INCONTRO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE COMITATO REGIONALE ARBITRI, PRESIDENTI, TECNICI E CAPITANI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1°, 2° CATEGORIA, SERIE C/1, C/2 DI CALCIO A CINQUE MASCHILE, CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE E SERIE C DI CALCIO A 11 FEMMINILE**

**HOTEL SIERRA SILVANA – SELVA DI FASANO (BR)**

**LUNEDI' 26 OTTOBRE 2009 ORE 17,30**

Si porta a conoscenza dei Sigg. Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1°, 2° Categoria, Serie C/1, C/2 di Calcio a Cinque Maschile, Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile e di Calcio a 11 Femminile che, il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 ottobre 2009, d'intesa con il Presidente del CRA Puglia Sig. Lello Giove, ha deciso di programmare per la giornata di **Lunedì 26 ottobre 2009** alle ore **17,30** presso l'Hotel Sierra Silvana – Selva di Fasano (BR) – Via Don Bartolo Boggia, 5 Tel. 080/4331322, una riunione programmatica dell'attività agonistica della stagione sportiva 2009 – 2010 alla quale sono invitati i sigg. Presidenti, i Tecnici ed i Capitani delle società interessate, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Arbitri nonché dei dirigenti Federali Regionali.

Tale incontro è finalizzato ad avere anche uno scambio di opinioni ed esperienze, indispensabili per migliorare i rapporti tra gli addetti ai lavori appartenenti alle varie componenti in occasione delle gare ufficiali,

Data l'importanza e le finalità dell'iniziativa si invitano i Signori Presidenti delle Società interessate ad intervenire all'incontro programmato soprattutto per fornire il proprio utile contributo ai lavori.

In caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente opportunamente delegato oltre al Tecnico ed al Capitano della squadra.



## **Comunicazioni della F.I.G.C.**

### **DECISIONE DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (EX G.U.I.)**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 12 ottobre 2009, nei confronti del sig. Ivo PROIETTO. Con detta decisione è stata inflitta al PROIETTO la sanzione della squalifica per anni 2 (due), con scadenza al 20/09/2010, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti Sportivi.

### **(COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA FEDERALE DELL'8 OTTOBRE 2009)**

Si fa riferimento alla circolare F.I.F.A., del 20.05.2009 n. 1190, per ricordare che dall'1 Ottobre 2009 è entrata in vigore la nuova disposizione F.I.F.A. in materia di tesseramento di calciatori minori di età,

Si trascrive di seguito ad ogni buon fine il relativo testo:

Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori  
art. 19.4 Tutela dei minori

Ogni trasferimento internazionale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all'approvazione di una sottocommissione nominata dalla Commissione per lo Status dei calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La richiesta di rilascio del certificato internazionale di trasferimento da parte di una Federazione è soggetta alla previa approvazione della sottocommissione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. L'irrorazione di sanzioni è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sottocommissione, ma anche della Federazione di provenienza per aver rilasciato il certificato internazionale di trasferimento senza l'approvazione della sottocommissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.

Ne consegue che, ai sensi di quanto previsto dal suddetto comma 4, ogni trasferimento internazionale inerente i calciatori minori, nonché ogni primo tesseramento di calciatori minori che hanno una nazionalità diversa da quella italiana, sono soggetti all'approvazione della sottocommissione della FIFA.

In attesa di conoscere tutte le procedure che verranno indicate dalla FIFA, gli Uffici tesseramenti delle Leghe e dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti dovranno trasmettere le richieste di tesseramento dei minori sopraindicati all'Ufficio Tesseramento Centrale. Sarà cura di questa Federazione fornire ogni ulteriore dettaglio sulle modalità procedurale, non appena le stesse verranno rese note dal competente organismo internazionale.



## **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A DEL 19 OTTOBRE 2009)**

RIPRISTINO DEI TERMINI E DELLE MODALITA' REGOLAMENTARI NEI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7, 8 E 10 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

rilevato che sono venuti a cessare i motivi che avevano originato il provvedimento di abbreviazione dei termini idoneo a far pervenire a rapida soluzione i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva ha stabilito che, dalla data del presente Comunicato, le disposizioni procedurali emanate con il comunicato Ufficiale n. 129/A del 28 aprile 2009 devono intendersi abrogate e quindi per tali procedimenti viene ripristinata la validità dei termini e delle norme procedurali previsti dal "Codice di Giustizia Sportiva".

## **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 19 OTTOBRE 2009)**

RIPRISTINO DEI TERMINI E DELLE MODALITA' REGOLAMENTARI NEI PROCEDIMENTI PER ILLECITO SPORTIVO RELATIVI A CAMPIONATI ORGANIZZATI IN AMBITO REGIONALE E PROVINCIALE

Il Presidente Federale

rilevato che sono venuti a cessare i motivi che avevano originato il provvedimento di abbreviazione dei termini idoneo a far pervenire a rapida soluzione i procedimenti per illecito sportivo ha stabilito che, dalla data del presente Comunicato, le disposizioni procedurali emanate con il comunicato Ufficiale n. 130/A del 28 aprile 2009 devono intendersi abrogate e quindi per tali procedimenti viene ripristinata la validità dei termini e delle norme procedurali previsti dal "Codice di Giustizia Sportiva".

### **AFFILIAZIONI**

Si informa che il Presidente Federale , ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

<b>denominazione sociale</b>	<b>matricola</b>	<b>comune di residenza</b>
A.S.D. MARVIN FOGGIA	931606	Foggia
POL.D. MARCONI ISCHITELLA	931605	Ischitella

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 16 OTTOBRE 2009)**

Oggetto : Servizio di trasmissione telematica modello EAS

La L.N.D. ha attivato un'applicazione che consente alle società aderenti al Centro Servizi della Lega stessa di disporre, nell'ambito del sito web L.N.D. (<http://www.lnd.it>), di un'area riservata, protetta, attraverso la quale sarà possibile fruire di una serie di servizi (iscrizione ai campionati, servizi amministrativi forniti dal Centro Servizi della L.N.D., ecc.) volti a fornire alle



ASD l'opportunità di aumentare la propria efficienza amministrativa in termini di coordinamento con la struttura centrale della L.N.D. e di rispettare la normativa civilistica e fiscale vigente.

Con lettera raccomandata, sono state inviate alle Società aderenti al Centro Servizi della Lega le chiavi di accesso alla predetta area, rappresentate da nome "*utente*" e "*password*".

Quanto sopra premesso, si ricorda che il 30 ottobre 2009 scade il termine per la presentazione del modello EAS di cui all'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. cit. (ossia il 29 novembre 2008), sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.

Sono esonerati dalla presentazione del modello gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.

L'onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle Società Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il servizio di trasmissione telematica del modello EAS rientra all'interno del pacchetto "Assistenza base" (e superiori) fornito alle Società aderenti al Centro Servizi della Lega.

## COMUNICAZIONE DEL CENTRO SERVIZI DELLA L.N.D.

Con apposito Comunicato, l'Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2009, ha annunciato la proroga della presentazione del modello EAS originariamente prevista il 30 ottobre 2009 ed ora slittata al **15 dicembre 2009**.

Nel comunicato e' tra l'altro evidenziato che per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri, tra cui le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche inserite nel Registro del C.O.N.I., è prevista la presentazione di un modello ridotto, dove si prevede che si debba rispondere solo ad alcuni quesiti relativi a dati anagrafici e identificativi dell'attività.

Acquisita la proroga, vista la forma necessariamente sintetica del Comunicato, si attendono ulteriori indicazioni in ordine alla compilazione del modello EAS nonché alle citate semplificazioni e/o esclusioni.

Sarà cura del Centro Servizi della LND (CS) fornire tempestivi aggiornamenti.

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 20 OTTOBRE 2009)**

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti e la GESCO Srl di Colle di Val D'elsa (SI), società accreditata presso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), e con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministro della Gioventù e del Ministro del Turismo, hanno concordano l'attivazione del progetto "**DocciaLight**".

"**Doccia Light**" costituisce una particolare iniziativa di risparmio idrico ed energetico indirizzata a tutti gli impianti sportivi/palestre (pubblici e privati) ed aziende turistico-ricettive presenti in Italia, avente come oggetto la **distribuzione gratuita di Erogatori per doccia a Basso Flusso (EBF)**. La gratuità dell'iniziativa è resa possibile attraverso il programma d'incentivazione statale per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia, attuato in seguito all'entrata in vigore dei D.M. del 20/07/2004. Grazie all'installazione degli EBF omaggiati e distribuiti



gratuitamente, senza alcun onere aggiunto a carico della Lega Nazionale Dilettanti e delle proprie Associate, la struttura sportiva potrà risparmiare sulla propria bolletta idrica ed energetica fino a 114 € per punto doccia all'anno, registrando consumi anche del 50% inferiori rispetto alla situazione preesistente.

**L'adesione a "DocciaLight" è semplice e gratuita.** Per partecipare è sufficiente:

1. compilare il modulo di adesione allegato al presente comunicato con i dati relativi alla struttura sportiva;
2. inviarlo tramite **FAX** al n. **0577.043366**;
3. installare gli EBF omaggiati nella struttura sportiva in seguito all'avvenuta consegna degli stessi da parte del corriere espresso (anch'essa totalmente gratuita).

Nel caso in cui interventi simili siano già stati previsti o posti in essere, la presente proposta può valere come intervento integrativo e conforme ai contenuti delle politiche ambientali sia nazionali che europee.

Gli Erogatori omaggiati sono quelli da 10 litri/minuto versione R, nuovo modello utilizzato in esclusiva per questa iniziativa, compatibile anche con le docce a tempo, e progettato per risolvere i problemi legati a cali di pressione ed accumuli di calcare e detriti.

Per eventuali informazioni aggiuntive circa il progetto "**DocciaLight**", le relative modalità di adesione e per consultare l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno già aderito, all'iniziativa, si può visitare il sito web [www.doccialight.it](http://www.doccialight.it), oppure contattare direttamente GESCO Srl al n. 0577.922828.

## **ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **SEGRETERIA**

### **SOCIETA' INATTIVE**

Le società, qui di seguito riportate, non hanno rinnovato l'iscrizione al campionato di competenza e pertanto vengono escluse dai ruoli federali.

Di conseguenza ai sensi dell'Art. 110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. i giocatori sono dichiarati liberi e possono tesserarsi per altre Società dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale:

### **CALCIO A UNDICI MASCHILE**

#### **OMISSIS**

<b>Matricola</b>	<b>SIGLA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDENZA</b>
720677	POL.	POGGIO IMPERIALE	POGGIO IMPERIALE

## **OBBLIGO PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30 OTTOBRE DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI**

Con provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 2 settembre 2009, è stato approvato il modello – **modello eas** - per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, **tra cui quelli sportivi**, previsto dall'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**Il predetto art. 30 stabilisce che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 TUIR e all'art. 4 del DPR n. 633/72 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano, in via telematica all'Agazia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante apposito modello**, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

**Il comma 3 del medesimo art. 30 stabilisce che l'obbligo della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (S.r.l., S.p.A., cooperative).**

Il successivo comma 3-bis prevede l'esclusione dall'obbligo della trasmissione per le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/91 e **per gli enti associativi dilettantistici iscritti nel Registro CONI, che non svolgono attività commerciali.**

E' opportuno precisare che l'art. 148 del TUIR prevede la “**decommercializzazione**” di alcuni proventi degli enti associativi e, in particolare, **stabilisce, al primo comma**, che non sono considerate commerciali le quote associative e i contributi versati dai soci, associati o partecipanti e, specificatamente per le associazioni sportive dilettantistiche, **al comma 3**, l'esclusione dall'area della commercialità delle attività, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Il medesimo comma 3 esclude, poi, dall'area della commercialità le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Con Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009, l'Agazia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dall'art. 30 in argomento. In particolare, al punto 1.2, è stato precisato che *l'onere della comunicazione grava sugli enti associativi che si avvalgono di una o più delle previsioni di “decommercializzazione” previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 e che grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.*

### **- Termini e modalità di presentazione**

**Il modello eas, per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009.**

Per gli enti costituitisi dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 185 (29 novembre 2008) il modello deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il



termine del 60° giorno andasse a scadere prima del 30 ottobre 2009, deve essere presentato entro tale ultima data.

**La trasmissione del modello eas deve avvenire esclusivamente per via telematica** e può essere eseguita direttamente (entratel) ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il servizio telematico internet. In quest'ultimo caso gli intermediari sono tenuti a rilasciare all'interessato un esemplare del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Il **modello eas** e le relative istruzioni sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Il Centro Servizi della LND è disponibile ad assistere le associazioni sportive dilettantistiche obbligate alla presentazione provvedendo all'invio del modello una volta debitamente compilato dall'associazione stessa. Il costo di tale servizio è ricompreso nel modulo di assistenza definito "Assistenza base 1".**

Si coglie l'occasione per segnalare che nel modello in oggetto è, fra le altre, richiesta un'informazione relativa alla **conformità dello statuto** ai requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR ed all'art. 4, comma 7 del DPR 633/72.

A tale riguardo è opportuno rilevare che **le particolari disposizioni di favore previste dal TUIR in materia di imposte dirette (art. 148, commi 3, 5, 6 e 7) e dal DPR 633/72 in materia di IVA (art. 4, commi 4 e 6), sono subordinate, per tutti gli enti non commerciali di tipo associativo, alla sussistenza nell'atto costitutivo o statuto – redatti nella forma dell'atto pubblico e della scrittura privata registrata o autenticata (comma 8 dell'art. 148 TUIR) - dei requisiti di seguito indicati.**

- a) *divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;*
- b) *obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*
- c) *disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*
- d) *obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;*
- e) *eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;*
- f) *intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa*

Si rileva, inoltre, che, ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge n. 289/2002, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare la denominazione sociale, la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che, ai sensi del successivo



comma 18, devono costituirsi per **atto scritto** – condizione necessaria per l'iscrizione nel registro CONI – contenente sostanzialmente i medesimi requisiti richiesti dall'art. 148 del TUIR sopra riportati.

Tuttavia, poiché ai sensi del comma 8 del citato art. 148, è previsto che le disposizioni agevolative del precedente comma 3 dello stesso art. 148, si applicano a condizione che l'atto costitutivo o statuto sia redatto, come sopra accennato, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata o autenticata, una diversa forma di redazione dell'atto (semplice atto scritto), comporta che i predetti corrispettivi specifici, "decommercializzati" ai sensi del comma 3 dell'art. 148 del TUIR, vengono ad essere considerati proventi di natura commerciale e, in quanto tali, concorrono alla formazione del plafond massimo di 250.000 euro fissato per godere delle agevolazioni della legge n. 398/91, con conseguente perdita, in caso di possibile superamento del plafond, del diritto ai benefici stessi.

Si invitano quindi le società dilettantistiche in generale (e quelle che svolgono attività commerciale in particolare) a **verificare la presenza nei propri statuti dei requisiti sopra indicati** e, in caso di mancata conformità alle norme citate, a procedere al relativo adeguamento, tenendo presente che, per la registrazione dell'atto costitutivo o dello statuto, il comma 5 dell'art. 90 della legge n. 289/2002 stabilisce, per le associazioni sportive dilettantistiche, l'imposta di registro in misura fissa (attualmente € 168,00).

**In tale ambito, il Centro Servizi della LND è disponibile a prestare l'assistenza necessaria al riscontro della conformità degli statuti alle previsioni di legge citate.**

#### **- Compilazione del modello eas**

Le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate per la compilazione del **modello eas** sono di valido supporto per i soggetti interessati.

Si richiama, comunque, l'attenzione sui **punti 20) e 23) del modello eas** laddove è richiesto l'ammontare, rispettivamente, dei proventi per l'attività di sponsorizzazione o pubblicità dell'ultimo esercizio e quello relativo al valore medio del totale delle entrate intese globalmente (proventi istituzionali e commerciali) riferite agli ultimi tre esercizi. Sia nel punto 20) che nel punto 23) occorre, pertanto, fare riferimento non all'anno solare ma **all'esercizio sociale che, di norma, per le associazioni sportive calcistiche chiude al 30 giugno.**

I punti 35) e 36) del modello eas non devono essere compilati dalle associazioni che non si avvalgono delle agevolazioni richiamate nei commi 3 e seguenti dell'art. 148 del TUIR e nell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 (corrispettivi specifici per attività effettuate nei confronti dei propri soci.....). In caso contrario deve essere indicato, barrando la relativa casella, che l'atto costitutivo e/o lo statuto è stato redatto nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure registrata.

**Si richiama ancora una volta l'attenzione delle associazioni e delle società sportive affiliate all'obbligo, fatte salve le esclusioni in precedenza indicate, della presentazione del modello eas onde evitare la perdita dei benefici fiscali previsti a favore dello sport dilettantistico dall'art. 148 del TUIR.**

Si fa, infine, presente che in ordine alla corretta compilazione del modello sono stati chiesti chiarimenti all'Agenzia delle entrate e, pertanto, si fa riserva di ulteriori informazioni non appena possibile.

#### **Il Centro Servizi della LND**

Si allega :

- modello comunicazione dati rilevati ai fini fiscali ;
- istruzioni alla compilazione del modello comunicazione dati rilevati ai fini fiscali.



Con apposito Comunicato, l'Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2009, ha annunciato la proroga della presentazione del modello EAS originariamente prevista il 30 ottobre 2009 ed ora slittata al **15 dicembre 2009**.

Nel comunicato e' tra l'altro evidenziato che per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri, tra cui le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche inserite nel Registro del C.O.N.I., è prevista la presentazione di un modello ridotto, dove si prevede che si debba rispondere solo ad alcuni quesiti relativi a dati anagrafici e identificativi dell'attività.

Acquisita la proroga, vista la forma necessariamente sintetica del Comunicato, si attendono ulteriori indicazioni in ordine alla compilazione del modello EAS nonché alle citate semplificazioni e/o esclusioni.

Sarà cura del Centro Servizi della LND (CS) fornire tempestivi aggiornamenti.

## **COMUNICAZIONE DELEGAZIONE PROVINCIALE**

### **FESTA DEI CALENDARI**

**Si porta a conoscenza delle dipendenti Società che è stata organizzata per giovedì 29 ottobre 2009 alle ore 17:30 la seconda edizione della "Festa dei Calendari" che si terrà presso "l' Aula Magna" della Facoltà di Scienze Motorie -Viale Virgilio- CEP. Foggia.**

**Nel corso della cerimonia alla presenza delle massime Autorità Federali nonché del Presidente del Comitato Regionale Cav. Vito TISCI saranno presentati i calendari della prossima stagione agonistica e premiate le società vincenti i campionati ed i premi disciplina della stagione sportiva 2008/2009.**

**Tale incontro è finalizzato ad avere anche uno scambio di opinione ed esperienze indispensabili per migliorare i rapporti fra gli addetti ai lavori appartenenti alle varie componenti in occasione delle gare ufficiali.**

**Data la particolare rilevanza della manifestazione, si confida nella partecipazione dei Signori Presidenti delle Società della L.N.D. e del S.G.S. interessate in quanto trattasi di una importante appuntamento che precede l'inizio della attività agonistica.**

**In caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente opportunamente delegato**



## **2. CAMPIONATI PROVINCIALI**

A chiusura delle iscrizioni al Campionato di "TERZA CATEGORIA" risultano iscritte le seguenti squadre :

N°	MATRICOLA	SOCIETA'	SEDE
01	915066	POL. D. ALEXINA	LESINA
02	913475	A.C. ANTEO CALCIO	S. PAOLO CIVITATE
03	916449	A.S.D. BICCARI	BICCARI
04	916609	A.S.D.F.C. CARAPELLESE	CARAPELLE
05	912549	A.S.D. SQUADRA DEL CUORE	RODI G.
06	916217	G.S. FOGGIA MIA CALCIO	FOGGIA
07	917966	A.S.D.GIOVENTU' CALCIO BOVINO	BOVINO
08	921340	POL. VITO BELLO STORNARA	STORNARA
09	921339	A.S. D. CAGNANO VARANO CALCIO	CAGNANO VARANO
10	720168	G.S.D. ISCHITELLA SANTUCCI M.	ISCHITELLA
11	914446	G.S.D. SANT' AGATA	SANT' AGATA DI P.
12	914963	POL.SAMMARCO	S.MARCO INLAMIS
13	918129	U.S.D. SAN NICADRO G.CO	S.NICANDRO G.CO
14	66048	G.S. TROIA A.S.D.	TROIA
15	720349	A.C. DAUNIA VIESTE	VIESTE
16	919747	A.S.D. SAURI	CASTELUCCIO DEI S.
17	912491	A.C. D.REALI SITI	STORNARELLA
18	919759	A.S.D. TRE TORRI CALCIO	TORREMAGGIORE
19	921357	A.S.D. SPORTING DAUNIA	FOGGIA
20	916962	A.S. DON BOSCO	CARPINO
21	720150	SPORTING CLUB VICO	VICO DEL G.
22	70772	U.S.D. ELCE DELICETO	DELICETO
23	731434	A.S.D. ROCCHETTA S.A	ROCCHETTA S.A
24	931606	A.S.D. MARWIN FOGGIA	FOGGIA
25	931235	POL. D.ATL. STORNARA	STORNARA
26	931435	A.S.D.P. GIANNONE FOCE VARANO	FOCE VARANO
27	918801	A.S.D.JUVENALIA	FOGGIA

### **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2009/2010.

"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29/05/09, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D., allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato i seguenti:

### **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**



Nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2009/2010, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

### **ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

#### **ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1990 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1991 IN POI.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1990 e 1° Gennaio 1991.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** (ex art. 12) - **comma 5 del codice di giustizia sportiva.**

### **1^ - 2^ CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^ CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA PUGLIA**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

#### **ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1989 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1989.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** (ex art. 12) - **comma 5 del codice di giustizia sportiva.**

### **RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

ECCELLENZA	2	1990	1	1991
PROMOZIONE	2	1990	1	1991
COPPA ITALIA (fase regionale)	2	1990	1	1991
PRIMA CATEGORIA	3	1989		
SECONDA CATEGORIA	3	1989		
TERZA CATEGORIA	3	1989		
COPPA PUGLIA	3	1989		

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^ - 2^ categoria, Campionato Provinciale di 3^ categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.



## DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva:

### Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

### Art. 22 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis ...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

... omissis ...

## RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata. Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

## (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A DEL 20.7.2009)

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2009/2010;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

per la stagione sportiva 2009/2010 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

### 1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti € 55,00



- Per le società che svolgono attività Esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 15,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 25,00

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP	€	260,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	180,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€	78,00
- per le società appartenenti al SGS	€	52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€	130,00
- per le società appartenenti al SGS	€	62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€	200,00
- per le società appartenenti al SGS	€	100,00

D) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg.	€	280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg.	€	200,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al SGS	€	180,00

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale

- per le società appartenenti alla LNP	€	500,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	200,00



-	per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€	180,00
-	per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	180,00
-	per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€	180,00

F) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d'urgenza

-	per le società appartenenti alla LNP	€	650,00
-	per le società appartenenti alla LICP	€	500,00
-	per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	350,00
-	per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€	330,00
-	per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	330,00

G) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche

-	per le società appartenenti alla LNP	€	250,00
-	per le società appartenenti alla LICP	€	250,00
-	per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	170,00
-	per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€	130,00
-	per le società appartenenti ai SGS	€	78,00

H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti

-	per le società appartenenti alla LNP	€	350,00
-	per le società appartenenti alla LICP	€	250,00
-	per le società appartenenti alla LND - partecipanti ai Campionati Nazionali	€	170,00
-	per le società appartenenti alla LND - partecipanti ai Campionati Regionali	€	130,00
-	per le società appartenenti ai SGS	€	78,00

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

-	di società appartenenti alla LNP	€	250,00
-	di società appartenenti alla LICP	€	180,00
-	di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	100,00
-	di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€	90,00
-	di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€	65,00
-	di società partecipanti ai campionati SGS	€	31,00

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

-	di società appartenenti alla LNP	€	330,00
-	di società appartenenti alla LICP	€	230,00
-	di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	130,00



- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€	110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€	90,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€	45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione italiana arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN	€	250,00
- appartenenti ai ruoli CAN C	€	180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€	100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€	90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€	65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€	31,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali € 250,00

#### 5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale (comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€	6,50
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale (comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€	11,50
- Calciatori Professionisti di Serie A e B (solo tassa tesseramento)	€	50,00
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione (solo tassa tesseramento)	€	35,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti" (solo tassa tesseramento)	€	4,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed A matoriale (tessera color bianco) (comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€	6,00
- Allenatori di Serie A e B	€	200,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€	85,00
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione	€	100,00
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione	€	45,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€	15,00
- Medici sociali società professionistiche	€	75,00
- Medici sociali società dilettanti	€	50,00

#### 6Stampati Federali



- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico). Verranno distribuiti a cura delle Leghe professioni-stiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario) € 1,00  
(quelli relativi alle esigenze delle Leghe professioni-stiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)
- Liste di svincolo collettive € 8,00  
(per tutte le società)
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali € 2,50

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti	€	500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€	250,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2009/2010 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€	4,00
- certificato assicurativo "piccoli amici"	€	2,00
- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€	4,50
- Tasse di iscrizione ai campionati:		
Allievi Nazionali Società Professionistiche	€	530,00
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche	€	430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€	380,00
Società Dilettanti	€	310,00
Società di Puro Settore	€	260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€	330,00
Società Dilettanti	€	260,00
Società di Puro Settore	€	210,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€	60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€	60,00
Esordienti Provinciali	€	60,00
Pulcini Provinciali	€	60,00



Allievi Regionali femminili calcio a 11	€	60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€	60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€	60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€	60,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5	€	60,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€	60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€	60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€	60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5	€	60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€	60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€	60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€	60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei su indicati campionati.

## SITO INTERNET

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

[www.lnd.it](http://www.lnd.it) o [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)



## ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### FESTA DEI CALENDARI

Si porta a conoscenza delle dipendenti Società che è stata organizzata per giovedì 29 ottobre 2009 alle ore 17:30 la seconda edizione della "Festa dei Calendari" che si terrà presso "l' Aula Magna" della Facoltà di Scienze Motorie -Viale Virgilio- CEP. Foggia.

Nel corso della cerimonia alla presenza delle massime Autorità Federali nonché del Presidente del Comitato Regionale Cav. Vito TISCI saranno presentati i calendari della prossima stagione agonistica e premiate le società vincenti i campionati ed i premi disciplina della stagione sportiva 2008/2009.

Tale incontro è finalizzato ad avere anche uno scambio di opinione ed esperienze indispensabili per migliorare i rapporti fra gli addetti ai lavori appartenenti alle varie componenti in occasione delle gare ufficiali.

Data la particolare rilevanza della manifestazione, si confida nella partecipazione dei Signori Presidenti delle Società della L.N.D. e del S.G.S. interessate in quanto trattasi di una importante appuntamento che precede l'inizio della attività agonistica.

In caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente opportunamente delegato

## ATTIVITÀ DI BASE

### SCUOLE DI CALCIO

#### MODALITÀ E SCADENZE

In considerazione della necessità di coordinare sempre meglio le attività calcistiche giovanili dai 5 ai 12 anni e valutare le trasformazioni in atto e le relative necessità territoriali, tutte le Società che svolgono attività, anche se in una sola delle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti), **devono presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il modulo per il censimento** (allegato al Comunicato Ufficiale n° 14 del 10 settembre 2009) della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base, unitamente alla domanda di partecipazione all'attività ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o dei tomi Pulcini ed Esordienti, che determinerà successivamente l'appartenenza ad una delle tre tipologie citate.

#### **ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 2 NOVEMBRE 2009**

Nei moduli di censimento è obbligatorio indicare la denominazione esatta della Società dichiarante la "Scuola di Calcio Qualificata" o "Scuola di Calcio" o "Centro Calcistico di Base".



## SCUOLE DI CALCIO

### - “Scuole di Calcio”

Solo le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola di Calcio” ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo i criteri e i requisiti stabiliti ed elencati nel successivo paragrafo c).

### - “Scuole di Calcio Qualificate”

Le “Scuole di Calcio” della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in possesso degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti ed elencati nel successivo paragrafo b), vengono identificate quali “Scuole di Calcio Qualificate”.

### - “Centri Calcistici di Base”

Tutte le Società, che svolgono comunque attività in almeno una delle tre categorie di base, ma che non sono in possesso dei requisiti minimi richiesti per costituire una “Scuola di Calcio” ufficiale della FIGC, vengono identificate come “Centri Calcistici di Base” (si vedano, al riguardo, le indicazioni fornite nel successivo paragrafo d).

#### **a) Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze**

In considerazione della necessità di coordinare sempre meglio le attività calcistiche giovanili dai 5 ai 12 anni e valutare le trasformazioni in atto e le relative necessità territoriali, tutte le Società che svolgono attività, anche se in una sola delle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti), devono presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il modulo per il censimento (che viene fornito nell'allegato n°1 al presente C.U.) della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base, unitamente alla domanda di partecipazione all'attività ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o dei tornei Pulcini ed Esordienti, che determinerà successivamente l'appartenenza ad una delle tre tipologie citate.

Il riconoscimento ufficiale quale Scuola di Calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico a cui i Presidenti dei Comitati Regionali territorialmente competenti provvederanno a trasmettere i moduli di censimento e le successive documentazioni presentate dalle Società per il tramite del rispettivo Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

È compito delle Delegazioni della LND territorialmente competenti verificare che la compilazione dei moduli sia corretta e completa in ogni voce.

Le Delegazioni della LND territorialmente competenti non dovranno ritenere valide le iscrizioni ai tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti, se entro 15 giorni dall'inizio del Torneo non verrà loro consegnato dalla società interessata il modub di censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base (Allegato 1).

Le Delegazioni della LND territorialmente competenti potranno ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati nel modulo di censimento anche successivamente alla data di consegna e comunque entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente.

Nei moduli di censimento è obbligatorio indicare la denominazione esatta della Società dichiarante la “Scuola di Calcio Qualificata” o “Scuola di Calcio” o “Centro Calcistico di Base”.



Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, a qualsiasi tipologia appartengano, devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

1. diffusione obbligatoria e consegna della “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)) ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati;
2. impianto sportivo idoneo per l'avviamento e l'insegnamento del gioco del calcio in relazione al numero di bambini/e ed alla loro ripartizione oraria e giornaliera durante l'intera settimana;
3. attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio;
4. condizioni igienico-ambientali idonee ad accogliere gli iscritti alla “Scuola di Calcio” o al “Centro Calcistico di Base”;
5. nomina di un Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o del “Centro Calcistico di Base”, che sia componente del Consiglio Direttivo della Società stessa;
6. partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o del “Centro Calcistico di Base” alle riunioni organizzate presso le Delegazioni della LND territorialmente competenti, secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico;
7. un medico, quale coordinatore dei servizi di tutela sanitaria.

#### b) Requisiti “Scuole di Calcio Qualificate”

Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio Qualificata”, è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

1. affiliazione da almeno due stagioni sportive alla FIGC (non viene considerata la stagione sportiva in corso);
2. attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI e ALLIEVI. A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei delle Categorie di Base un numero di squadre da riportare al numero dei tesserati per le categorie di riferimento (per la categoria Pulcini, fino a 15 tesserati almeno 1 squadra, fino a 30 almeno 2 squadre, e così via; per la categoria Esordienti, fino a 20 tesserati almeno 1 squadra, fino a 40 tesserati almeno 2 squadre, e così via);
3. tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC, nei ruoli di Allenatore di base o Istruttore Giovani Calciatori, di I Categoria, di II Categoria o di III Categoria. Fermo restando l'obbligo di destinare i 3 Tecnici con qualifica federale alle tre categorie dell'Attività di Base, con la possibilità che ricoprano il ruolo di coordinatori di dette categorie, potranno essere utilizzati, oltre ad eventuali altri Tecnici qualificati, anche gli “Istruttori di Scuola Calcio” abilitati ad operare dal Settore Giovanile e Scolastico, che abbiano partecipato ai corsi CONI - FIGC.
4. tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale e iscritto all'albo del Settore Tecnico. Questo ruolo potrà essere ricoperto anche da uno dei Tecnici qualificati sopra citati;
5. consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da allegare sia al modulo di censimento della Scuola di Calcio che al modulo di iscrizione della squadra ai tornei, entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente;



6. realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico, possibilmente con una Scuola Elementare o Materna (si vedano, per adempiere a tale requisito, le indicazioni generali riportate nell'allegato n°5 a questo C. U.);
7. presentazione e realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di un progetto di attività di informazione ed aggiornamento, con almeno cinque incontri, rivolto a Dirigenti, Tecnici e Genitori, su temi regolamentari, educativi, psicopedagogici, tecnici e medici. Il progetto di informazione e aggiornamento sul regolamento e sulla funzione arbitrale deve obbligatoriamente essere attuato nell'ambito dei cinque incontri, in collaborazione con la Sezione AIA del territorio, prevedendo di informare e coinvolgere le altre "Scuole di Calcio" e i "Centri Calcistici di Base" presenti nel proprio territorio. La programmazione di tali incontri dovrà essere comunicata al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND.
8. collaborazione di uno Psicologo di provata esperienza quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane. Il Settore Giovanile e Scolastico si farà promotore di iniziative mirate alla formazione specifica di tali figure professionali.
9. rapporto istruttore/allievi/e non inferiore a 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori), in tutte le categorie giovanili;
10. rapporto non inferiore ad 1:30 fra tecnici qualificati operanti nella Scuola Calcio (iscritti all'albo del Settore Tecnico e "Istruttori di Scuola Calcio" CONI-FIGC) e numero di bambini/e iscritti alla Scuola di Calcio (p.e.: per 150 iscritti almeno 5 tra Tecnici qualificati e "Istruttori di Scuola Calcio" CONI-FIGC);
11. programmazione tecnico-didattica, con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da allegare al modulo di censimento della "Scuola di Calcio" entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente e da realizzare facendo riferimento alla "Guida Tecnica per le Scuole di Calcio" del Settore Giovanile e Scolastico;
12. numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
  - PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni
  - PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni
  - ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni
13. attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio (1 pallone per ciascun bambino/a; presenza di porte di misure ridotte di m. 4x2, 5-6x1, 80-2, ecc.);
14. partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. "Sei Bravo a... Scuola di Calcio", "Fun Football", ecc.);
15. partecipazione alle attività delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito, viene considerata "squadra mista" una squadra che coinvolge almeno 3 bambine.

### **c) Requisiti "Scuole di Calcio"**

Per ottenere il riconoscimento di "Scuola di Calcio", è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:



1. almeno un anno di affiliazione alla FIGC (non viene considerato l'anno in corso);
2. attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI. Valutate le difficoltà tecnico-organizzative a cui molte Società vanno ancora incontro e considerato che l'attuazione di tali principi è da considerare realizzabile solo nel medio termine, viene prorogata anche per la corrente stagione sportiva la possibilità di ottenere deroga per la sola categoria "Piccoli Amici", purché la richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Comitato Regionale territorialmente competente, congiuntamente al modulo di censimento. A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei delle Categorie di Base un numero di squadre da riportare al numero dei tesserati per le rispettive categorie: per la categoria Pulcini: fino a 15 tesserati almeno 1 squadra, fino a 30 almeno 2 squadre e così via; per la categoria Esordienti: fino a 20 tesserati almeno 1 squadra, fino a 40 tesserati almeno 2 squadre e così via;
3. rapporto istruttore/allievi/e non inferiore a 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori), in tutte le categorie giovanili;
4. tesseramento di almeno 2 Tecnici qualificati iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC, nei ruoli di "Allenatore di Base" o "Istruttore Giovani Calciatori", di "I Categoria", di "II Categoria" o di "III Categoria";
5. tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico. Questo ruolo potrà essere ricoperto anche da uno dei due Tecnici qualificati sopra citati;
6. consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, sia in allegato al modulo di censimento della Scuola di Calcio che in allegato al modulo di iscrizione della squadra ai tornei entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente;
7. programmazione tecnico-didattica con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da allegare al modulo di censimento della Scuola di Calcio entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente e da realizzare facendo riferimento alla "Guida Tecnica per le Scuole di Calcio" del Settore Giovanile e Scolastico;
8. numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
  - PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni
  - PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni
  - ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni

Rilevata l'oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all'attività dei PICCOLI AMICI;

9. partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. "Sei Bravo a... Scuola di Calcio", "Fun Football", ecc.);
10. attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio (1 pallone per ciascun bambino/a; presenza di porte di misure ridotte di m. 4x2, 5-6x1, 80-2, ecc.) È previsto, inoltre, che le Scuole di Calcio si avvalgano della collaborazione di un esperto in psicopedagogia. Qualora non fosse possibile



avvalersi della consulenza di tale figura professionale, le Società dovranno obbligatoriamente organizzare riunioni informative con lo Psicologo, il Medico e il Tecnico indicati dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale.

Per accedere al riconoscimento quali Scuole di Calcio possono essere costituiti inizialmente i “Centri Calcistici di Base”.

### **Requisiti “Centri Calcistici di Base”**

Possono costituire “Centri Calcistici di Base” le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque partecipano all'attività ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti. È tuttavia indispensabile, oltre a possedere i requisiti stabiliti e rispettare gli adempimenti appresso indicati, segnalare i nominativi del Dirigente Responsabile e del Responsabile Tecnico della Società per le categorie di base (preferibilmente qualificato dal Settore Tecnico o abilitato dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso i corsi CONI-FIGC). Tali Società sono peraltro tenute, nella presente stagione sportiva, ad iscrivere ai corsi CONI-FIGC eventuali altre persone cui siano affidati incarichi tecnici. Per tutte le Società che operano come “Centri Calcistici di Base” (ed in particolare per quelle di nuova costituzione ed affiliazione) è previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale, in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, con partecipazione obbligatoria per almeno un tecnico ed un Dirigente della stessa Società.

In tale corso verranno illustrate norme e regolamenti specifici, cenni di metodologia, didattica e programmazione generale per le categorie di base. Si invitano le Delegazioni territorialmente competenti a darne la più ampia diffusione al fine di coinvolgere tutti gli operatori dei “Centri Calcistici di Base”. Il Settore Giovanile e Scolastico si impegna a dare un significativo supporto a tutte le Società che svolgono l'Attività di Base, sia attraverso una Scuola di Calcio che attraverso un Centro Calcistico di Base.

I indirizzi tecnici

Secondo quanto stabilito congiuntamente dal Settore Giovanile e Scolastico e dal Settore Tecnico, l'attività praticata nelle “Scuole di Calcio” deve:

1. interessare i bambini/e di tutte e tre le fasce d'età: 5/8 anni – 1 a fascia – categoria “Piccoli Amici”; 8/10 anni – 2a fascia – categoria “Pulcini”; 10/12 anni – 3a fascia – categoria “Esordienti”;
2. realizzarsi per un periodo non inferiore a sei mesi secondo il numero di ore e sedute minime settimanali indicato qui di seguito:
  - PICCOLI AMICI 60' a seduta, per due sedute settimanali;
  - PULCINI 80' a seduta, per due sedute settimanali;
  - ESORDIENTI 80' a seduta, possibilmente per tre sedute settimanali;
3. prevedere l'assicurazione obbligatoria di tutti i bambini/e iscritti/e: per la 1<sup>a</sup> fascia tramite la “carta assicurativa” annuale emessa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; per la 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> fascia tramite il cartellino “giovani” (color verde) dello stesso Settore;
4. prevedere la visita medica di tutti i bambini/e, al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo quanto previsto nel paragrafo “8.2) *Tutela medico-sportiva*” del presente Comunicato Ufficiale n°1;
5. seguire le indicazioni contenute nelle pubblicazioni tecniche federali relative all'Attività di Base, disponibili presso gli Organi competenti della FIGC (con particolare riguardo alla “Guida Tecnica per le Scuole di



Calcio” edita dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC) e nelle circolari esplicative diramate dallo stesso Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. I responsabili tecnici preposti all’Attività di Base ed operanti presso le Strutture periferiche garantiranno la necessaria assistenza tecnico-didattica e nello stesso tempo provvederanno a verificare periodicamente la qualità dei programmi svolti.

Il Settore Giovanile e Scolastico promuoverà, con opportuni incentivi, l’attività delle Società che costituiranno una “Scuola di Calcio”. Le Scuole di Calcio, che non svolgono l’attività seguendo le disposizioni e gli orientamenti tecnico-didattico-metodologici dettati dal Settore Giovanile e Scolastico o che si rendono protagoniste di comportamento antisportivo all’interno ed all’esterno del terreno di gioco, possono incorrere in provvedimenti di progressiva entità fino alla revoca del riconoscimento quale Scuola di Calcio. Tale revoca può intervenire in qualsiasi momento della stagione sportiva.

## **CORSO INFORMATIVO PER ISTRUTTORE DI SCUOLA CALCIO**

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., in collaborazione con il C.O.N.I. - Scuola Regionale dello Sport, organizza un Corso di informazione per aspiranti “Istruttori di Scuola Calcio”.

**Il corso ha la durata di 85 (ottantacinque) ore.**

Ogni corso , per essere realizzato, dovrà avere l’adesione di almeno 35/50 allievi, che dovranno contribuire con la somma di € 115,00 (Centoquindici/00) per spese organizzative e materiale didattico.

Il superamento del corso da diritto a 6 punti nelle graduatoria per l’ammissione al Corso di Allenatore di Base.

Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato ai tecnici che avranno superato l’esame.

Per l’ammissione alla valutazione finale è richiesta la presenza di almeno il 90% delle ore previste dal programma di studio.

Al corso potranno partecipare:

- i Tecnici senza qualifica che operano: nelle Scuole di Calcio ufficialmente riconosciute; nei Centri Calcistici di Base; nelle squadre del Settore Giovanile.
- Studenti: Corsi di Laura in Scienze motorie.

L’accesso al corso prevede un’età minima di diciotto anni.

I candidati che saranno ammessi al corso dovranno, entro la prima lezione, consegnare il Certificato Medico per Attività Sportiva non Agonistica e contestualmente la quota di partecipazione a mezzo assegno circolare così intestato:

### **F.I.G.C. COMITATO REGIONALE PUGLIA – S.G.S.**

Si prevede di organizzare il corso nelle sedi di Bari – Foggia – Taranto – Brindisi e Lecce.

I candidati dovranno presentare **DOMANDA**, utilizzando il modello allegato, **ENTRO E NON OLTRE il**



**20 OTTOBRE 2009**

presso la sede dell'ufficio del Coordinatore Regionale – sita in via Pende, 23 di Bari  
tel.0805699042/041 – fax 0805690771;

le domande potranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, purché pervenga nel termine di cui sopra.

Per l'ammissione al Corso verrà stilata una graduatoria in base all'ordine di arrivo delle domande.

Nel caso di domande pervenute contemporaneamente costituirà titolo di preferenza la maggiore età anagrafica.

Una volta costituite le graduatorie i nominativi degli inclusi che potranno frequentare il corso saranno pubblicati sul sito [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it) alla pagina del Coordinatore Federale della Puglia.

**Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale  
il giorno 23.10.2009.**

**IL SEGRETARIO  
(Carlo CASIELLO)**

**IL DELEGATO  
(Luciano IMBRIANO )**